

processuale in un « nulla di fatto », essendo stata emanata una sentenza di non doversi procedere per maturata prescrizione dei reati.

La Commissione ha richiesto alla procura di Santa Maria Capua Vetere una nota esplicativa in merito alle ragioni per le quali il processo non si è concluso nei termini prescrizionali, sebbene, come peraltro evidenziato nella stessa relazione, si sia trattato di uno dei processi più « importanti » in materia ambientale aperti presso la sede giudiziaria in oggetto.

Si fa fatica a credere che indagini così complesse e dispendiose, che hanno consentito di acquisire elementi di prova circa l'esistenza di un'associazione a delinquere organizzata su tutto il territorio nazionale, non siano state neppure sottoposte al vaglio dibattimentale nel processo di primo grado.

La sentenza di non doversi procedere è stata infatti emanata all'esito dell'udienza preliminare, che è l'udienza nella quale il GUP deve valutare se gli elementi di prova raccolti dal pubblico ministero siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Si tratta di un'udienza cosiddetta « filtro », preliminare alla successiva ed eventuale udienza dibattimentale, nella quale, in contraddittorio fra le parti e innanzi a un giudice terzo le prove sono acquisite per la decisione.

È opportuno ripercorrere le vicende processuali che hanno caratterizzato l'iter procedimentale, così come rappresentate nel documento inviato alla Commissione e sottoscritto dal procuratore aggiunto presso la procura di Santa Maria Capua Vetere (doc. n. 875/2)

Il 25 gennaio 1999 presso la procura di Santa Maria Capua Vetere veniva iscritto, con il numero 23126/99 RGNR, il procedimento penale in oggetto menzionato nei confronti di 97 indagati e in relazione ai reati di cui agli artt. 416 c.p., 434 e 439 c.p., 674 c.p., 51 e 53 decreto legislativo n. 22 del 1997, oltre che ai reati di cui agli artt. 640 co. 2 c.p., 323 c.p. e articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Il procedimento veniva assegnato al sostituto procuratore Donato Ceglie.

In data 16 giugno 2000, il magistrato inquirente — dopo aver disposto corpose e laboriose indagini (consistite, tra l'altro, in una intensa attività, di intercettazione telefonica, in svariati servizi di pedinamento, oltre che nell'acquisizione di atti di procedimenti penali instaurati in vari uffici giudiziari in tutta Italia), che culminavano nel sequestro di ben otto discariche abusive dislocate nel territorio dei comuni di Cancellò ed Arnone, Grazzanise, Santa Maria La Fossa e Castel Volturno — conferiva incarico di consulenza tecnica a un biologo, il professore Andrea Buondonno (professore associato di geopedologia e di pedologia, applicata presso la Facoltà di scienze ambientali della Seconda Università di Napoli). L'oggetto dell'incarico era l'accertamento:

a) della eventuale natura tossico-nociva dei rifiuti smaltiti nelle discariche abusive sequestrate nel territorio casertano;

b) dei conseguenti danni verosimilmente arrecati all'ambiente;

c) di possibili iniziative di bonifica;

d) di supposte situazioni di disastro ambientale.

In data 28 settembre 2000 il consulente tecnico depositava una relazione scritta in cui concludeva per la natura tossico/nociva dei rifiuti (determinata, a suo dire, dalla elevatissima concentrazione di metalli pesanti di notevole tossicità presenti nei rifiuti stessi, quali cromo, rame e, soprattutto, piombo e cadmio). L'esperto concludeva altresì per la sussistenza di danni all'ambiente e per l'esistenza di « condizioni di rischio che prefigurano un disastro ambientale di notevole portata ».

Il 19 dicembre 2000, sulla base delle conclusioni del CTU, il pubblico ministero avanzava richiesta di misura cautelare nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere, disastro ambientale e avvelenamento delle acque.

Il 23 febbraio 2001, peraltro, il giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere, dottoressa Piccirillo, rigettava la richiesta cautelare, sostenendo che:

nel caso specifico, non poteva ritenersi configurabile l'ipotesi di cui al 2° comma dell'articolo 434 c.p. (disastro ambientale avvenuto), bensì solo quella di cui al 1° comma dell'articolo 434 c.p. (pericolo di disastro ambientale), come si ricavava, tra l'altro, dalle stesse espressioni utilizzate dal consulente tecnico, che aveva, fatto riferimento invero a « condizioni di rischio — che prefigurano un disastro ambientale di notevole portata », e aveva concluso, dunque, per un rischio di disastro, piuttosto che per un disastro effettivamente verificatosi;

neppure poteva ritenersi integrato — sempre secondo il GIP — il reato di avvelenamento delle acque contestato (articolo 439 c.p.), in quanto gli esiti dell'accertamento tecnico espletato erano indicativi, tutto al più, della tossicità/nocività dei rifiuti, ma non dimostravano, attraverso un preciso e dettagliato accertamento *in loco*, il conseguente avvelenamento delle acque (non, coincidendo il concetto di « tossicità » con quello di « velenosità »);

una volta escluso il reato di cui all'articolo 439 c.p. e ritenuta integrata la sola ipotesi delittuosa del 1° comma dell'articolo 434 c.p., il GIP ne inferiva che reato più grave tra quelli contestati fosse da considerarsi il reato associativo (delitto p. e p. dall'articolo 4.16 c.p.), in relazione al quale, peraltro, il GIP del tribunale di Santa Maria Capua Vetere escludeva la propria competenza per territorio (la sede della supposta associazione per delinquere avendo sede fuori dal territorio casertano).

In data 15 febbraio 2001, e dunque alcuni giorni prima del provvedimento reiettivo del GIP, il pubblico ministero aveva già richiesto un supplemento di consulenza tecnica al professore Buondonno, finalizzato a valutare « le ricadute sulla salute dell'uomo e degli animali e sulla qualità ambientale » dell'illecito smaltimento dei rifiuti tossico/nocivi.

Il 15 marzo 2001, il consulente tecnico depositava relazione integrativa in cui concludeva affermando — sulla base dei primi risultati delle analisi effettuate sui suoli contaminati e su quelli vicini non contaminati — l'« esistenza di un elevatissimo rischio di

intossicazione e avvelenamento per uomo e animali, nonché per le specie coltivate nel sito e per le acque del fiume Volturno.... ».

Nello stesso giorno, 15 marzo 2001, il pubblico ministero, sulla base del contenuto della relazione tecnica integrativa, avanzava nuova richiesta di misura cautelare.

Il 15 maggio 2001, il GIP Piccirillo rigettava anche la nuova richiesta e ribadiva quanto aveva già affermato in precedenza in relazione alla mancanza di gravi indizi dei reati di avvelenamento delle acque e di quello previsto e punito dall'articolo 434 co. 2 c.p. (disastro ambientale verificatosi), nonché in merito alla propria competenza territoriale.

Il GIP, a cui avviso il consulente si era espresso di nuovo in termini di mero rischio, sottoponeva a vaglio critico la metodica utilizzata dall'esperto nell'espletamento del secondo incarico.

Il pubblico ministero impugnava la decisione del GIP innanzi al tribunale del riesame di Napoli e, a seguito del rigetto dell'appello, presentava, invano, ricorso in Cassazione, dichiarato inammissibile dalla suprema corte, con conseguente formazione di « giudicato cautelare ».

Il 26 maggio 2003 – esaurita la lunga e laboriosa procedura di notifica degli avvisi di conclusione delle indagini a tutti gli indagati e ai loro difensori – il pubblico ministero avanzava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 97 imputati

Con decreto del 29 maggio 2003, il GUP fissava l'udienza preliminare per il 3 dicembre 2003. Seguivano una serie di rinvii resi inevitabili dalla necessità di perfezionare il procedimento di notifica dell'avviso di fissazione della udienza preliminare a tutti gli imputati e ai relativi, difensori.

In data 13 aprile 2005, il GUP, dottor Silvio Marco Guarriello, pur non essendo ancora esaurita la discussione dei difensori, si ritirava in camera di consiglio ed emetteva sentenza (n. 1.225/2005) di incompetenza funzionale, disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli (v. sentenza in ali. n. 5).

Come si ricava dalla relativa motivazione, il GUP non ravvisava nei fatti descritti al capo A) dell'imputazione il delitto di cui all'articolo 416 c.p., bensì quello di cui all'art 416 bis c.p., in quanto:

solo alcuni dei reati contestati (articolo 51 e 53 decreto legislativo n. 22 del 1997 e articolo 674 c.p.) erano riconducibili al *pactum sceleris*; ma « tali reati erano tutti di natura contravvenzionale e, come tali, non rilevanti ai fini della sussistenza strutturale del reato ex articolo 416 c.p. »;

degli altri reati (delitti) contestati nessuno poteva ritenersi parte del *pactum sceleris*;

non lo erano, in particolare, i delitti di cui ai capi B) e C) e cioè il delitto di disastro ambientale e quello di avvelenamento di acque, in quanto le due fattispecie – ad avviso del GUP – erano da ritenersi solo l'effetto dell'azione complessiva dell'organizzazione criminale, la cui azione era. rivolta, invero, ad acquisire il monopolio dello smaltimento illecito dei rifiuti, e non parte dell'accordo;

secondo il GUP erano presenti, invece, nella fattispecie, tutti gli elementi dell'associazione di tipo mafioso (si sarebbe trattato, in sostanza, di « organizzazione dedicata allo smaltimento illecito dei rifiuti, che si avvaleva di forza intimidatoria e che aveva monopolizzato il mercato dello smaltimento di alcune tipologie di rifiuti pericolosi »).

Il GUP, ritenuta, conseguentemente, la propria incompetenza funzionale, trasmetteva gli atti alla procura della Repubblica di Napoli, ex articolo 51, comma 3 bis, c.p.p.

Il 24 maggio 2005, il pubblico ministero della DDA, nell'ambito del procedimento penale lì incardinato con il numero 35393/05 RGNR, chiedeva al GIP del tribunale di Napoli l'archiviazione (parziale) con riferimento al solo reato di cui all'articolo 416 bis c.p.

In data 24 ottobre 2005 il GIP del tribunale di Napoli accoglieva la richiesta di archiviazione parziale ritenendo che il complessivo quadro probatorio fosse « quello di un illegale e organizzato scarico e/o traffico di pericolose sostanze di rifiuto », mentre non era apprezzabile – o non lo era adeguatamente sulla base delle risultanze procedurali – « l'impressione di un marchio camorristico, tale da integrare il requisito della forza di intimidazione e – di conseguenza – dell'omertoso e generalizzato assoggettamento altrui ».

Il 17 novembre 2005 il pubblico ministero presso il tribunale di Napoli trasmetteva gli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così motivando: « Trasmetto il procedimento in epigrafe numerato a carico di Apolloni Valeria + 96, rilevandosi – all'esito del decreto di archiviazione del GIP di Napoli del 24 ottobre 2005 in ordine al reato di cui all'articolo 416 bis – la competenza per territorio di codesto Ufficio in ordine ai reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del 26 maggio 2003 ».

Il 22 novembre 2005 gli atti pervenivano all'originario pubblico ministero della procura di Santa Maria Capua Vetere titolare delle indagini, dottor Donato Ceglie, il quale provvedeva a inserirli nel procedimento penale n. 6528/03 RGNR, già pendente presso il proprio ufficio.

Il 5 febbraio 2008 il pubblico ministero avanzava nuova richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del procedimento penale n. 6528/03 RGNR, riproponendo la precedente richiesta del 26 maggio 2003, senza sostanziali modifiche, non essendo emersi nel frattempo elementi di novità rispetto al quadro probatorio originario.

In data 17 ottobre 2008, nel corso della prima udienza innanzi al giudice per le indagini preliminari, dottor Meccariello – che sostituiva l'originario assegnatario del processo, giudice dottor Pepe, nel frattempo assegnato al dibattimento – si evidenziavano difetti di notifica nei confronti di vari imputati, dimoranti tra l'altro in diverse regioni e province d'Italia.

In data 17 aprile 2009 la trattazione del processo veniva affidata definitivamente al GUP dottor Caparco, da poco trasferito al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Risultando ancora, problemi di notifica in relazione a svariati imputati, il giudice rinviava all'udienza del 2 ottobre del 2009.

Il 2 ottobre 2009 l'udienza veniva rinviata ulteriormente per mancato perfezionamento del procedimento di notificazione.

Il procedimento nato da stralcio, effettuato il 21 maggio 2003, dal procedimento penale originario (n. 23126/99 RGNR).

Nella successiva udienza del 26 febbraio 2010, il giudice, verificato l'avvenuto perfezionamento della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare con riferimento a un cospicuo numero di imputati, stralciava la posizione degli altri sessanta per i quali, persistevano problemi di notificazione e rinviava la trattazione delle relative posizioni all'udienza, del 2 luglio 2010. Nel troncone processuale principale, invece, procedeva alle preliminari operazioni riguardanti la costituzione delle parti e affrontava e risolveva numerose questioni relative alla ritualità della nuova richiesta di rinvio a giudizio e all'ammissione della costituzione di parte civile di associazioni ambientaliste e di enti locali. Rinviava quindi al 3 maggio 2010.

Il 3 maggio 2010 il processo principale veniva rinviato al 28 giugno, in conseguenza della dichiarazione dei difensori di adesione alla astensione proclamata dalla unione camere penali.

All'udienza del 28 giugno 2010, nel processo principale, il GUP, essendo stata sollevata dai difensori l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità delle imputazioni, invitava il pubblico ministero a integrare i relativi capi e quindi disponeva il rinvio all'udienza del 27 settembre 2010, il 2 luglio 2010 si celebrava l'udienza relativa al processo risultante dallo stralcio effettuato il 26 febbraio 2010.

Poiché nei confronti di sei dei sessanta imputati non risultavano ancora perfezionate le notifiche, il GUP rinviava all'udienza del 27 settembre 2010, già fissata anche per la trattazione del procedimento principale. All'udienza del 27 settembre 2010, non avendo ancora il pubblico ministero completato l'attività di integrazione dei capi di imputazione (attesa la complessità della vicenda, oggetto del procedimento), il processo veniva rinviato all'udienza del 15 novembre 2010.

In detta udienza, del 15 novembre 2010, il GUP dava atto che il pubblico ministero, pochi giorni prima, aveva depositato in cancelleria, come richiesto, un atto contenente la modifica e l'integrazione dei capi di imputazioni. Quindi, rigettata l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ribadita dai difensori pure all'esito della integrazione effettuata dal pubblico ministero, dichiarava aperta la discussione ex articolo 421 c.p.p. Il pubblico ministero svolgeva la requisitoria, chiedendo il rinvio a giudizio degli imputati con riferimento ai soli reati di cui ai capi B) e C); chiedeva non doversi procedere nei confronti degli imputati stessi, con riferimento agli altri reati, per intervenuta prescrizione.

Alla successiva udienza del 10 gennaio 2011, i due tronconi processuali venivano riuniti e il pubblico ministero concludeva anche con riferimento agli imputati del secondo troncone processuale. Iniziava, nella stessa udienza, la discussione dei difensori. In considerazione dell'elevatissimo numero dei patrocinatori delle parti civili e degli imputati, la discussione proseguiva nelle successive udienze dell'11 febbraio, 11 marzo, 6 maggio (differita poi al 3 giugno 2011 in conseguenza della dichiarazione dei difensori di adesione alla astensione proclamata dalla unione camere penali) e del 16 settembre 2011,

riservata quest'ultima altresì alla, repliche del pubblico ministero e alla decisione.

All'udienza del 16 settembre 2011, avendo il pubblico ministero rinunciato a replicare, il GUP, dichiarata chiusa la discussione, all'esito della camera di consiglio emetteva sentenza di proscioglimento, dando lettura del solo dispositivo.

4.5.2.2.2. Le motivazioni della sentenza di proscioglimento.

Il GUP ha pronunciato sentenza di proscioglimento:

con riferimento al capo A) della contestazione (articolo 416 c.p.) perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata (nel 2008), essendo già intervenuta (nel 2003) precedenza sentenza di non luogo a procedere, con conseguente formazione di giudicato; in ogni caso, mancavano gli elementi integrativi del reato associativo, come già rilevato, del resto, dal GUP del 2003; il reato, in ogni caso, si era estinto per prescrizione, che sarebbe intervenuta già prima della richiesta di rinvio a giudizio del 5 febbraio 2008;

con riferimento al capo B) della contestazione (articolo 434 co. 2 cp.) perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione (anche in questo caso verificatasi ancor prima della richiesta di rinvio a giudizio del 5 febbraio 2008) e — come il GUP ha poi esplicitato nella motivazione ciò:

sia che fosse stata, più correttamente, ravvisata nei fatti l'ipotesi colposa prevista dall'articolo 449 c.p.;

sia che si fosse ritenuta integrata, invece, l'ipotesi dolosa p. e p. dall'articolo 434 c.p.: in tale secondo caso, peraltro, a parere del GUP, occorreva far riferimento alla fattispecie p. e p. dal 1° comma dell'articolo 434 c.p., anziché a quella di cui al 2° comma (dunque, con esclusione dell'aggravante contestata), non essendo stata accertata, in concreto, quella situazione di straordinariamente imponente contaminazione di siti — destinati a insediamenti abitativi o agricoli — che distingue l'ipotesi aggravata del 2° comma da quella del co. 1° dell'articolo 434 c.p.3. Tale doveva considerarsi, a detta del GUP — indipendentemente dalla definizione datane dal primo giudice dell'udienza preliminare — la sentenza con la quale detto giudice nel 2003 aveva affermato la insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'articolo 416 c.p. c, per converso, la configurabilità del diverso delitto di cui all'articolo 416 bis c.p. Invero gli imputati — secondo il GUP — non avevano posto in essere azioni od omissioni finalisticamente dirette a cagionare un disastro ambientale, ma avevano agito, piuttosto, per instaurare e sfruttare un illecito sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti. Secondo il GUP, la consulenza tecnica del professore Buondonno, unica vera prova a riguardo, non fornisce indicazioni utili circa la esatta dimensione e portata di tale contaminazione, di fatto non accertata puntualmente con verifiche sul campo. Le proposizioni assertive del consulente tecnico, lungo tutta la relazione tecnica, secondo il GUP, non appaiono rispecchiare quanto effettivamente accertato e sperimentato in concreto con analisi

tecniche e specifiche effettuate sul campo, sicché le stesse, all'esito di un'accorta disamina dell'iter operativo seguito, si palesano in realtà apodittiche o quantomeno meramente induttive e prive di idoneo riscontro tecnico-scientifico. Il GUP lamenta, in particolare, che non sia stata indicata la quantità di suolo, acqua e vegetali realmente avvelenati per effetto dell'illecito sversamento dei rifiuti, e che non siano intervenuti specifici accertamenti in merito, quali test di analisi dell'aria, carotaggi, esami della composizione e della caratteristica del terreno e simili. Peraltro — osserva il GUP — è lo stesso perito a prospettare la contaminazione e il conseguente disastro ambientale in termini di probabilità, o di verosimiglianza, arrivando anche a dichiarare che, nella località Canale, individuata come « emblematica » e sulla quale si erano concentrati tutti i suoi studi, « non si riscontrano evidenti tracce di contaminazione diretta del suolo da parte dei materiali solidi abusivamente smaltiti ». Il GUP rileva anche che l'attribuzione della realizzazione delle discariche assoggettate a sequestro alla illecita attività di gestione perpetrata dagli imputati si fonda, per la maggior parte, su presunzioni prive di valido riscontro oggettivo. In particolare, appare fondato esclusivamente su induzioni basate sul dato dalla omogeneità dei rifiuti o addirittura della vicinanza ai siti ove effettivamente l'imputato Tessitore o altri imputati avevano sversato materiali tossici e nocivi. Sennonché nessuna analisi chimica attendibile dà ragione della omogeneità con i rifiuti rinvenuti in altri siti. Il GUP è critico altresì in relazione al metodo utilizzato dal consulente nel corso del suo accertamento per il «supplemento di consulenza», che egli considera arbitrario per le stesse ragioni espresse a suo tempo dal GIP della fase;

con riferimento al capo O) della contestazione (articolo 439 c.p.) perché il fatto non sussiste: il GUP ha ritenuto che dagli atti non appaia emergere alcun elemento concreto per la configurata lità del delitto di avvelenamento delle acque, neppure nella forma tentata, e in particolare:

né l'elemento della immissione di sostanze produttive di avvelenamento nelle sostanze o nelle acque, con conseguente situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica;

né l'accertamento della destinazione delle acque stesse al consumo umano;

con riferimento ai capi D), E), F), G), H) perché: il reato è estinto per intervenuta prescrizione, come da richiesta dello stesso pubblico ministero di udienza, essendo tali reati (tra i quali alcune contravvenzioni) commessi, in epoca antecedente al 2000, da ritenersi prescritti dunque tutti ancor prima della richiesta di rinvio a giudizio del febbraio 2008.

Il GUP — sulla scorta di un'ulteriore questione posta dai difensori, in relazione alle modalità di prelievo del campione — ha messo in discussione, altresì, la stessa utilizzabilità dei risultati delle operazioni di campionamento e di analisi effettuate dal consulente del pubblico ministero: il prelievo — in relazione al quale il giudice lamenta che

non risultino versati in atti neppure i relativi verbali — a suo tempo era stato eseguito senza le garanzie di cui all'articolo 220 disp. att.

Del resto, asserisce il GUP, è lo stesso consulente del pubblico ministero ad esprimersi sul punto in termini di rischio di contaminazione delle falde acquifere, senza tuttavia verificare se le stesse siano state effettivamente contaminate.

4.5.2.2.3. Relazione redatta dal sostituto procuratore Alessandra Converso relativa alla sentenza emessa nell'ambito del procedimento penale n. 23126/99 (indagine ed. « Cassiopea »).

Il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Alessandra Converso, ha redatto in relazione al procedimento summenzionato una nota di sintesi, datata 28 ottobre 2011, essendo stata delegata, a valutare l'opportunità dell'impugnazione.

La nota è stata trasmessa alla Commissione (doc. 913/1 e 913/2).

Il magistrato ha riferito che la sentenza non offre validi motivi di ricorso:

«E invero, in ordine al capo A), relativo alla associazione per delinquere, è condivisibile la tesi alla quale perviene il GUP in merito all'intervenuto giudicato essendosi già espresso, nel 2003, il GUP di Santa Maria Capua Vetere allorché lo stesso aveva trasmesso il procedimento penale a Napoli per competenza funzionale.

In ogni caso, l'associazione per delinquere, doveva considerarsi insussistente in quanto i reati-fine erano costituiti da mere contravvenzioni. E in ogni caso si tratta di reato prescritto.

In ordine a tutti i reati, tranne quelli di cui ai capi B) e C), la sentenza si è conclusa pacificamente con un non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, essendosi i reati estinti già al momento in cui veniva richiesto il rinvio a giudizio.

In merito, invece, alla fattispecie di cui all'articolo 434 c.p., (capo B), il riconoscimento della prescrizione è intervenuta a seguito della riqualificazione della condotta, ritenuta sussumibile sotto la previsione del primo comma, anziché del secondo, con esclusione, quindi, della aggravante contestata.

La conclusione cui perviene il GUP, appare condivisibile anche in relazione alla diversa qualificazione del reato.

E, invero, da un lato si ravvisa solo la sussistenza del « pericolo » per l'ambiente, piuttosto che il danno ambientale, di fatto non provato — come conclude del resto lo stesso consulente tecnico della procura — dall'altro, occorre tener presente che la procedura utilizzata per la elaborazione della consulenza, condotta ai sensi dell'articolo 359 c.p.p. anziché dell'articolo 360 c.p.p. non ha consentito di cristallizzare un dato storico che, forse avrebbe potuto diversamente orientare il GUP nelle sue conclusioni.

In sostanza, è corretto il giudizio del GUP sull'inutilità del vaglio dibattimentale e di una perizia tesa ad accertare la sussistenza del disastro, proprio alla luce della assenza di cristallizzazione del dato storico e del notevole lasso di tempo trascorso.

Quanto al reato di cui al capo C) della contestazione (avvelenamento delle acque), in relazione alla quale il GUP è pervenuto a sentenza di proscioglimento nel merito (perché il fatto non sussiste), non appare esperibile un fruttuoso ricorso per Cassazione, in quanto le questioni affrontate dal GUP, in maniera esaustiva e logicamente coerente, sono squisitamente di merito, escluse, dunque, dalla possibilità di vaglio del giudice di legittimità ».

4.5.2.3. Indagine cosiddetta « Olimpo ».

Negli anni successivi sono seguite, poi, numerosissime indagini, che hanno portato al sequestro nella provincia di Caserta di un gran numero di discariche abusive (nel periodo 2000 – 2005), alcune delle quali realizzate in cave abbandonate (ben sette, invece, di cave autorizzate sono state sequestrate nell'importante operazione denominata « Olimpo », che ha permesso di accertare un vero e proprio disastro ambientale, con la « scomparsa » di cospicue porzioni di rilievi montani). È dunque evidente l'estrema gravità del fenomeno, sicché, in piena aderenza alla realtà, ben può affermarsi che non via sia Comune dell'agro aversano o delle zone di Marcianise e di San Felice a Cancelli che non sia stato interessato dallo smaltimento illecito di rifiuti. Quest'ultimo non poteva non costituire una gravissima fonte di inquinamento.

4.5.2.4. Indagine sull'inquinamento da diossina.

È stata poi indicata un'ulteriore inchiesta giudiziaria relativa all'inquinamento da diossina.

Il GIP di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta dell'ufficio del pubblico ministero, emetteva decreto di sequestro preventivo di 30 aziende bufaline a causa della contaminazione del suolo e delle falde acquifere da diossina. Nel corso delle indagini, infatti, emergeva che in conseguenza di perenne combustione illecita di rifiuti sul territorio nonché dell'interramento doloso degli stessi, la presenza del tasso di diossina era di circa dieci volte superiore ai valori consentiti dalle norme e dalla letteratura scientifica internazionale. Come conseguenza indiretta delle indagini la competente autorità sanitaria regionale (settore veterinario) disponeva l'abbattimento di 7.800 capi di bestiame (ovini e bovini) nei cui organismi venivano rinvenute tracce della diossina con valori estremamente pericolosi per il consumo da parte dei cittadini.

4.5.2.5. Indagini cosiddette « Madre terra 1 » e « Madre terra 2 ».

A seguito di specifica domanda del Presidente in merito alle indagini della procura di Santa Maria Capua Vetere che abbiano riguardato associazioni criminali non di stampo camorristico, il dottor Albano alle operazioni denominate « Madre terra ». A distanza di un anno si sono svolte « Madre terra 1 » e « Madre terra 2 ».

Gli illeciti venivano consumati attraverso società facenti capo a Roma Elio. Si sono ottenute 15 misure cautelari e il principale indagato per questo reato è stato condannato ad una pena di sette anni e sei mesi di reclusione, in primo grado.

« In sostanza, è stata scoperta un'associazione che non è stata considerata – non c'era assolutamente alcun elemento probatorio per farlo – di stampo camorristico, ma si trattava comunque di un'associazione criminale estremamente pericolosa, finalizzata al traffico illecito di rifiuti, in particolare mediante raccolta, trasporto e recupero di rifiuti pericolosi sotto forma di fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli impianti di depurazione.

Proprio da tali impianti di depurazione, questa società avrebbe dovuto trasformare i fanghi tossici in ammendante, quindi in prodotti fertilizzanti per i terreni agricoli. Roma Elio e i suoi complici non facevano assolutamente nulla, nessuna attività di trasformazione, e quindi questi fanghi tossici venivano sversati come « tal quale ». Abbiamo prodotto, in sede di processo, l'immagine che dava la possibilità di rendersi conto di come questi fanghi tossici venivano letteralmente sversati sui terreni agricoli. Molti dei proprietari agricoli venivano ricompensati in denaro dall'associazione a delinquere. La nostra operazione « Madre terra 1 e 2 » si è sviluppata nell'arco di due anni ».

Si accertava, quindi, che gli eco-criminali smaltivano tal-quali, senza effettuare alcuna trasformazione o recupero, i fanghi tossici (che falsamente venivano classificati come compost di qualità) derivanti dai depuratori di Cuma (NA) e Marcianise (CE) su terreni agricoli ubicati nei comuni di Castelvolturmo, Villa Literno e Falciano del Massico, provocando così effetti devastanti per l'ambiente e per la stessa agricoltura.

4.5.2.6. Indagine cosiddetta « Chernobyl ».

A distanza di un anno si è conclusa l'indagine denominata « Chernobyl », che ha permesso, si legge nella relazione, di accertare l'esistenza di altra organizzazione criminale, finalizzata all'illecito smaltimento di rifiuti, operato con modalità analoghe a quelle sopra indicate, in quanto anche in questo caso venivano sversati su terreni agricoli fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli impianti di depurazione nonché fanghi prodotti dal trattamento delle acque biologiche industriali e quindi pericolosi. L'illecita attività era posta in essere da varie aziende del settore (So.Ri.Eco Srl di Castel Nuovo di gonza (SA), Fra.Ma Sas di Ceppaloni (BN), Agizza Srl di Napoli e di Castel Volturmo (CE), per un volume di affari stimato in circa 7,5 milioni di euro, comprensivi di evasione della ecotassa.

4.5.2.7. Operazione Carte False.

Di particolare rilievo è stata l'indagine c.d. operazione Carte False concernente un particolare aspetto del ciclo illecito dei rifiuti,

riguardante il coinvolgimento di professionisti, che operavano nella gestione di laboratori di analisi i quali, allo scopo di fare ottenere ai diretti interessati una diversa classificazione del rifiuto, altrimenti insuscettibile d'essere regolarmente smaltito, falsificavano verso compenso in danaro gli esiti dei certificati d'analisi chimico batteriologica dei rifiuti medesimi.

Il presidente della Commissione ha chiesto al riguardo come siano state effettuate le indagini e quali strumenti investigativi siano stati utilizzati per l'accertamento di fatti tanto complessi, quali quelli descritti nel corpo della relazione.

Il sostituto procuratore Donato Ceglie ha chiarito che uno strumento fondamentale per le indagini è stato quello delle intercettazioni telefoniche, che hanno consentito di individuare le rotte dei traffici illeciti.

Attraverso le intercettazioni è stato possibile seguire i percorsi dei camion e individuare i laboratori di analisi che procedevano alla declassificazione della tipologia dei rifiuti. In questo modo, ossia declassificando i rifiuti, erano previsti controlli meno severi, e comunque si trattava di controlli di carattere meramente esterno e superficiale.

Una volta individuati i laboratori, sono state richieste ed emanate misure cautelari nei confronti dei gestori e i laboratori stessi sono stati chiusi.

In sostanza, grazie alle attività di intercettazione telefonica, sono stati individuati tutti i segmenti della filiera: produttori (in buona parte rappresentati dai gestori degli impianti di depurazione delle acque, ma anche da imprese private), i trasportatori, gli intermediari, gli smaltitori finali, i proprietari dei fondi.

4.5.2.8. Indagine cosiddetta « Old Iron » e sequestri.

Nel febbraio del 2010, poi, è stata condotta a termine l'operazione denominata « Old Iron », che ha permesso di sgominare un gruppo malavitoso dedito ad un traffico illecito finalizzato alla gestione di ingenti quantitativi di particolari tipologie di rifiuti speciali. In particolare venivano sequestrati tre impianti, siti in Marcianise, Parete e Frattaminore, ove erano smaltite illegalmente tonnellate di veicoli rottamati.

È stata inoltre segnalata un'altra indagine particolarmente significativa, nel corso della quale si è scoperta l'esistenza in territorio di Piedimonte Matese di una discarica abusiva di rifiuti ospedalieri, e quindi particolarmente pericolosi, apparentemente stoccati ma in realtà abbandonati su terreno agricolo.

Proprio su queste indagini, già segnalate nella relazione, è stato sentito il dottor Ceglie il quale ha aggiunto: « Più volta abbiamo parlato di questi rifiuti sversati, depositati e sotterrati nei terreni agricoli. Tutto ciò non poteva non avere conseguenze nefaste per le falde acquifere e per l'inquinamento di tutti i terreni. È stata condotta un'operazione molto importante dalla procura di Santa Maria Capua Vetere che, a livello nazionale, ha avuto notevole risalto: alludo all'inquinamento da diossina di capi ovini e bovini ».

Questo spaventoso illecito smaltimento di rifiuti ha comportato che la Campania felix, famosa per la sua fertilità, abbia visto il proprio terreno martoriato, letteralmente violentato e inquinato per anni e anni in profondità. Dalle analisi che sono state effettuate sono stati rinvenuti livelli di diossina 10 volte superiori alle normative ed ai valori riportati nella letteratura scientifica internazionale.

Non so se ciò sia a conoscenza della Commissione, ma fu disposto l'abbattimento di 27.800 capi di bestiame, tra ovini e bovini: Negli organismi di questi animali sono state rinvenute tracce di diossina con valori estremamente pericolosi per il consumo da parte dei cittadini. Questo è il punto focale e fondamentale: si parla sempre del ciclo dei rifiuti, ma il punto fondamentale sono le conseguenze dello smaltimento illecito. Tutto ciò ha comportato e comporta danni gravissimi alla salute dei cittadini nella nostra provincia.

Rifiuti tossici usati come ammendante per l'agricoltura, bufale dopate ed abbattute, trasporti di alimenti destinati all'alimentazione umana su mezzi utilizzati contemporaneamente anche per l'edilizia o, quel che è peggio, per il trasporto di rifiuti: tale è il quadro allarmante che emerge da decine di indagini condotte in Terra di Lavoro.

Va inoltre sottolineata la particolare incidenza positiva che tale intervento ha prodotto nel sistema organizzativo del ciclo dei rifiuti, permettendo, da un lato, di accertare le violazioni alla normativa in tema ambientale, e, dall'altro, di evitarne la reiterazione e di reinserire in un circuito virtuoso i responsabili della gestione delle discariche autorizzate e del CDR di Santa Maria Capua Vetere.

Sono stati poi segnalati i sequestri della discarica « Bortolotto » (2001), chiaramente utilizzata oltre i limiti consentiti (all'epoca la riapertura della stessa comportò anche problemi di ordine pubblico, con cariche della polizia nei confronti dei manifestanti della zona ed anche vari feriti) ed il successivo sequestro della discarica di Parco Saurino a Santa Maria la Fossa (2003), gestita dall'allora Commissariato di governo per l'emergenza rifiuti in Campania.

In riferimento a quest'ultima vicenda, si accertò che veniva sistematicamente omesso di recuperare e smaltire il percolato prodotto dai rifiuti giacenti nella zona della discarica stessa (in quantitativi tali da creare vere e proprie « montagne ») con conseguente spandimento ed abbandono del percolato nei fondi confinanti con la discarica, i cui confini diventavano putridi stagni maleodoranti, con conseguenze nefaste per la terra, le falde acquifere e le piantagioni dei fondi attigui. Il quantitativo e la natura di rifiuti messi a stoccaggio era straordinariamente superiore a quelli consentiti dagli elaborati progettuali, con conseguente violazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in tema di corretta e legale gestione di una discarica.

4.5.2.9. Indagine relativa all'impianto Stir (ex CDR) di Santa Maria Capua Vetere.

Sono state poi effettuate indagini relative alla gestione dell'impianto CDR di Santa Maria Capua Vetere: un impianto progettato e realizzato per ricevere e trattare rifiuti per 800 tonnellate al giorno

e che riceveva, invece, da anni fino a 1700 tonnellate di rifiuti al giorno. La tipologia dei rifiuti da conferire all'impianto di CDR doveva essere caratterizzata da una preventiva, massiccia e sistematica attività di raccolta differenziata dei rifiuti: ma poiché in provincia di Caserta non era mai stata realizzata la raccolta differenziata, i rifiuti arrivavano tal quali in impianto, determinandosi in tal modo condizioni di emissioni maleodoranti nell'ambiente (che non pochi problemi hanno creato per le popolazioni residenti nei comuni confinanti), nonché alterazioni nel processo produttivo, dal momento che, a causa degli imponenti quantitativi di rifiuti da trattare e della pessima gestione dell'impianto, si andavano a produrre le cosiddette ecoballe di qualità assolutamente inadatte per la futura termovalorizzazione.

Sono state inoltre espresse dai magistrati perplessità in merito all'efficacia della normativa emergenziale che ha comportato problemi interpretativi relativi alla competenza a procedere per i reati connessi al ciclo dei rifiuti, come già in precedenza evidenziato.

Non compete certo ai magistrati valutare l'efficacia dell'operato di altre istituzioni preposte alla risoluzione di una serie di problemi sul territorio. Le indagini della procura sammaritana di cui sopra si è fatto cenno possono, però, testimoniare che dalla mancata soluzione di tali problemi le organizzazioni criminali traggono nuova linfa e nuove occasioni di affari illegali.

4.5.2.10. Le informazioni fornite della procura di Santa Maria Capua Vetere sulle indagini concernenti i depuratori, cave e inquinamento dei fiumi.

I depuratori campani dei Regi Lagni sono stati oggetto di diverse indagini, sia da parte della procura di Napoli (indagine cosiddetta Marea Nera) sia da parte della procura di Santa Maria Capua Vetere.

L'argomento è stato dettagliatamente trattato nel corso della missione che la Commissione ha effettuato a Napoli nel mese di giugno 2011.

Nel corso dell'audizione il procuratore Lembo ha prodotto una relazione (doc. 802/2) nella quale sono stati indicati gli sviluppi investigativi.

È stata evidenziata la situazione disastrosa delle acque superficiali e delle acque del mare, nella zona del litorale domizio. In particolare si era segnalato che « nel corso delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale n. 19215/44 (reati ipotizzati, allo stato: articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e articolo 674 c.p.) », era « emersa la presenza diffusa, nell'intero territorio provinciale, discarichi fognari, sia urbani che industriali, affluenti nei corsi d'acqua (naturali o artificiali) e da questi nel mare, senza alcun previo trattamento dei rifiuti ».

Le indagini hanno consentito di accertare che esistono, nelle contigue province di Napoli e Caserta, numerosi « scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti urbani non collettati o parzialmente collettati ai depuratori comprensoriali » (cfr. elenco redatto dal Nucleo di P.T. della Guardia di finanza di Caserta – Sezione tutela entrate, allegato n. 1 al doc. 802/2).

Dalle stesse indagini è risultato che ben 14 Comuni recapitano i loro reflui urbani non depurati direttamente nei Regi Lagni (sette comuni appartengono alla provincia di Napoli: Marigliano, Pomigliano, Casoria, Afragola, casalnuovo, Acerra, Caivano; ed altrettanti alla provincia di Caserta: Casaluce, Casal di principe, Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, Santa Maria La Fossa, Grazzanise, Castel Volturno (all' 2 al doc. 802/2). È emerso altresì che nei Regi Lagni vengono sversati direttamente, in assenza di qualsiasi processo depurativo, i reflui provenienti dagli insediamenti industriali di Pomigliano d'Arco e Casoria, entrambi comuni della provincia di Napoli.

La procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere dopo avere chiuso le indagini relative al primo troncone avente ad oggetto, tra l'altro il reato di disastro ambientale provocato dal malfunzionamento degli impianti di depurazione esistente lungo l'asta valliva dei Regi lagni, ha aperto un ulteriore procedimento, avente il medesimo oggetto, al fine di accertare l'eventuale permanenza della condotta delittuosa già accertata e/o la reiterazione delle condotte criminose contestate agli indagati nel primo procedimento (nell'ambito del quale sono stati emessi gli avvisi ex articolo 415 bis c.p.p.).

Proprio opeprando in questa prospettiva (ossia impedire che venissero ulteriormente protratte le condotte criminose o gli effetti delle stesse) è stato nominato custode giudiziario il Prof. Paolo Massarotti, che si è attivato presso gli organi competenti e la Hydrogest affinché venisse avviata l'opera di rifunzionalizzazione degli impianti.

Il procuratore Lembo ha in sintesi evidenziato gli aspetti fondamentali dell'indagine

In primo luogo, ha evidenziato come il metodo investigativo sopra esposto sia stato utilizzato anche nell'ambito dell'indagine sui depuratori, nel senso che sono state affrontate in modo sistematico delle criticità che presentano profili di complessità, di multidisciplinarietà e che necessitano un coordinamento tra diverse competenze amministrative e giudiziarie insieme.

« (...) Per quanto concerne le indagini sui Regi Lagni, prima di dare la parola al professor Massarotti, custode giudiziario degli impianti di depurazione sottoposti a sequestro conservativo a seguito della richiesta del collega Ceglie nell'ambito del relativo procedimento, vorrei dire soltanto che c'è un'interconnessione di sistemi di depurazione che attraversano tutta l'asta valliva dei Regi Lagni e che sono posizionati in territori di province diverse.

Con riferimento alle indagini sui Regi Lagni, il custode giudiziario dei tre impianti posti sotto sequestro da parte della procura di Santa Maria Capua Vetere è il professore Massarotti.

L'indagine sui Regi Lagni è frazionata tra la procura di Santa Maria Capua Vetere e la procura di Napoli, in quanto c'è un'interconnessione dei sistemi di depurazione che ricadono sul territorio di diverse province, e ciò crea problemi di coordinamento a livello di indagini penali.

Questo crea dei problemi di coordinamento anche per quanto concerne le indagini preliminari che attengono a questa materia. Abbiamo proceduto al sequestro di tre impianti di depurazione. Sentirete dalla diretta voce del professor Massarotti che si è innestato

un circuito virtuoso: la custodia giudiziaria, che ha comportato la gestione degli impianti secondo criteri diversi da quelli messi « sotto processo », ha determinato anche un effetto virtuoso sugli altri impianti. Si è ritenuto, infatti, da parte degli organi amministrativi competenti, la regione e la stessa Hydrogest, di affidare al professor Massarotti la soluzione dei problemi gestionali riguardanti gli altri impianti ancorché questi non siano stati sottoposti a sequestro preventivo, una circostanza non trascurabile in questa sede.

Fondamentale è che si sia avviato un processo di rifunionalizzazione degli impianti, per cui il processo penale questa volta è servito a qualche cosa; in secondo luogo, i fanghi di depurazione che venivano smaltiti tal quali nei Regi Lagni, e quindi a mare, oggi vengono invece smaltiti secondo criteri legali.

Parliamo di ben 50.000 tonnellate di fanghi che, se non ci fosse stato un intervento della magistratura inquirente, tanto bistrattata in questi ultimi tempi, sarebbero stati sversati direttamente nei Regi Lagni e dunque a mare. Ecco perché le acque del mare prospiciente la foce dei Regi Lagni sono diventate più chiare: per questo semplice fatto fisico, ma non è solo questo il punto.

Purtroppo, c'è, infatti, anche l'altra faccia della medaglia: abbiamo ben 14 comuni sparsi tra le province di Caserta e Napoli che sversano tal quali i loro reflui urbani nelle acque dei Regi Lagni. Questo è un gravissimo problema che deve essere risolto attraverso collettamenti agli impianti di depurazione, che ovviamente non appartengono alla competenza dell'autorità giudiziaria, ma che diverranno sicuramente competenza dell'autorità giudiziaria nel momento in cui nessuno si darà da fare per risolvere questo problema. »

Il procuratore ha sottolineato, ed è questo un dato di particolare importanza, come la custodia giudiziaria, che ha comportato un'attività di gestione degli impianti, abbia prodotto un effetto virtuoso anche sugli altri impianti. Si è ritenuto, infatti, da parte degli organi amministrativi competenti, la regione e la società Hydrogest, di affidare al professor Massarotti la soluzione dei problemi gestionali riguardanti gli altri impianti, ancorché questi non siano stati sottoposti a sequestro preventivo.

È stata quindi ceduta la parola al professore Massarotti.

Il professore Massarotti ha rappresentato come sono nati gli impianti di depurazione dei Regi Lagni.

Si tratta di impianti realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno con un insieme di collettori che avrebbero dovuto portare i reflui dei vari comuni agli impianti.

Gli impianti, ovviamente, nel tempo si sono deteriorati e nel 2004 è stata indetta una gara di project financing per l'adeguamento e la rifunionalizzazione degli impianti stessi.

La gara, com'è noto, è stata vinta da Hydrogest Campania, costituita come associazione temporanea di imprese dalla Termomeccanica Ecologia, dalla Cooperativa Costruttori e dalla Giustino Costruzioni.

Per una serie di ricorsi effettuati da coloro che non avevano vinto la gara, la consegna effettiva degli impianti è avvenuta nel 2007.

La società ha operato sugli impianti fino alla data dell'8 aprile 2010, quando a seguito delle contestazioni di disastro ambientale

contestato dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, è stato disposto il sequestro di tre dei cinque impianti di depurazione: Villa Literno, Marcianise e Napoli Nord.

Sono state poi realizzate una serie di attività finalizzate alla rifunzionalizzazione degli impianti, ed a seguito di riunioni settimanali sono stati approvati cinque progetti (accettati anche dalla regione Campania e da Hydrogest).

Con riferimento all'impianto di Villa Literno sono state realizzate:

le griglie di ingresso;

le cocle sono state ristabilizzate per il sollevamento;

sono state inserite griglie automatiche;

è stato avviato il processo di ossidazione nelle vasche tramite un sistema più moderno di diffusione dell'ossigeno.

Secondo il crono programma stabilito, entro il 31 ottobre 2011 saranno completate tutte le opere di rifunzionalizzazione.

Sono stati inoltre intensificati i controlli sull'impianti. I controlli sono effettuati tramite un sistema di monitoraggio che era compreso negli oneri della Hydrogest, ma che non veniva effettuato.

Adesso la regione Campania, l'ARPAC in particolare, ha istituito questo monitoraggio con una centralina in ingresso che misura tutte le caratteristiche in continuo. Si tratta di centraline che, seppure montate da diverso tempo, non erano ancora state attivate.

È previsto inoltre un piano in forza del quale tutti i comuni dovranno effettuare il collettamento. Si riportano le dichiarazioni del professore Massarossi:

«Proprio per introdurre i fatti più salienti vi dico che parliamo, sostanzialmente, di cinque impianti di depurazione nati in occasione del colera, realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno, con un insieme di collettori, cioè fognature, che dovevano portare i reflui dei vari comuni a questi impianti. Parliamo del 1974-80. Questi impianti, naturalmente, subiscono un naturale ma anche un accidentale deterioramento. Si arriva al 2003, quando si decide di gestire attraverso questo nuovo strumento di finanza, il project financing, un intervento sostanzialmente di restyling e di adeguamento e rifunzionalizzazione degli impianti stessi. Precisamente, nel 2004 si indice una gara di project financing, esperita e vinta dalla società Hydrogest Campania, costituita come associazione temporanea di imprese dalla Termomeccanica Ecologia, dalla Cooperativa costruttori e dalla Giustino costruzioni.

Per una serie di ricorsi effettuati da coloro che non avevano vinto, la consegna effettiva degli impianti avviene del 2007. Si sviluppa il lavoro di questa società sotto il controllo della regione fino all'8 aprile 2010, quando – a seguito delle contestazioni di disastro ambientale promosse dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere – si ha il sequestro di tre dei cinque impianti: Villa Literno, Marcianise e Napoli Nord. Gli impianti di Cuma e di Acerra, che ricadono viceversa in territorio napoletano, non vengono sequestrati. Il GIP Santise sequestra questi impianti e mi nomina custode giudiziario.